

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

121.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	<b>Castiglione Franco, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</b> .....
Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);	7, 8
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);	9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);	<b>Finocchiaro Fidelbo Anna Maria</b> (gruppo comunista-PDS) .....
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);	4, 7, 16
Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705)	<b>Fracchia Bruno</b> (gruppo comunista-PDS) .....
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	11, 12, 13
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	<b>Fumagalli Carulli Ombretta</b> (gruppo DC) .....
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	6, 8, 11, 18
Casini Carlo (gruppo DC) .....	<b>Mastrantuono Raffaele</b> (gruppo PSI) .....
18	11, 17
	<b>Mellini Mauro</b> (gruppo federalista europeo) .....
	11
	<b>Orlandi Nicoletta</b> (gruppo comunista-PDS) .....
	21
	<b>Nicotra Benedetto Vincenzo</b> (gruppo DC) .....
	6, 10, 11
	<b>Rizzo Aldo</b> (gruppo sinistra indipendente) ..
	5
	11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21
	<b>Vairo Gaetano</b> (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....
	4, 6
	10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,5.

GAETANO VAIRO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica dalle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione aveva deliberato di accantonare gli articoli 2, 6, 7 e 10.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10 del quale, per chiarezza, dò nuovamente lettura:

### CAPO III.

#### ELEZIONE DEI COMPONENTI.

#### ART. 10.

*(Eleggibilità, incompatibilità e decadenza).*

1. Per la eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei membri del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dalla prima parte del secondo comma dell'articolo 33 della stessa legge.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'ufficio cui sono addetti.

4. I componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense.

5. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

6. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono indette le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

7. I componenti del consiglio giudiziario decadono nel caso in cui non intervengono a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo.

Ricordo che a tale articolo erano stati presentati seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

10. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Orlandi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano stati mai colpiti da sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione. Sono tuttavia eleggibili gli avvocati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da nessun'altra sanzione disciplinare.

10. 2.

Il Relatore.

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. Non possono far parte dei consigli giudiziari, i componenti del Consiglio superiore della magistratura ed i componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori e del Consiglio nazionale forense.

5. I componenti del Consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione non possono far parte di consigli giudiziari presso le corti d'appello.

10. 3.

Il Relatore.

*Al comma 4, dopo le parole degli avvocati aggiungere le seguenti e procuratori.*

10. 1.

Il Relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, sulla base della discussione svoltasi ieri e dei contatti informali cui abbiamo proceduto in un momento successivo, ho atteso alla riformulazione dell'emendamento 10.2, in conformità all'indicazione contenuta in una delle condizioni poste dalla I Commissione. In sostanza, confortato dal parere dei colleghi, ho riformulato la disposizione del comma 2 dell'articolo 10 nel senso di considerare non eleggibili gli avvocati ed i procuratori che abbiano subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fatta eccezione per quella dell'avvertimento, se non siano trascorsi almeno cinque all'irrogazione della sanzione.

Vorrei inoltre far notare che l'attuale formulazione del comma 3 risulta poco chiara, per cui chiedo ai colleghi se non ritengano opportuno procedere alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato la seguente riformulazione dell'emendamento 10.2:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non sono eleggibili gli avvocati e i procuratori che abbiano subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fatta eccezione per quella dell'avvertimento, se non siano passati almeno cinque anni dalla irrogazione della sanzione.

10. 2.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero innanzitutto esprimere il mio apprezzamento per lo sforzo profuso dal relatore e dai colleghi per giungere alla

riformulazione dell'emendamento 10.2. Debbo tuttavia sottolineare che nel corso della discussione di ieri era stato sollevato un problema al quale l'emendamento 10.2, nonostante la nuova formulazione, non garantisce alcuna soluzione. Mi riferisco alla questione della parità di trattamento tra i membri laici e quelli togati dei consigli giudiziari, nonché tra i magistrati componenti dei consigli stessi e membri del CSM.

Sotto questo profilo ritengo che vada verificata l'opportunità, che mi pare sia stata richiamata anche dalla Commissione affari costituzionali, di porre in una posizione di parità i membri togati e quelli laici, prevedendo specifiche cause di ineleggibilità anche per i membri togati. In particolare, occorre porre attenzione all'esigenza di non introdurre elementi di differenziazione in materia elettorale tra i magistrati che aspirano a far parte dei consigli giudiziari e quelli che pongono la loro candidatura per il CSM.

Comprendo indubbiamente la necessità di prevedere norme-filtro volte a configurare l'ineleggibilità degli avvocati incorsi in sanzioni disciplinari, al fine di porre i consigli giudiziari al riparo da infiltrazioni di soggetti legati alla malavita. Va considerato, tuttavia, che gli avvocati mafiosi molto spesso non sono sottoposti ad alcun procedimento disciplinare, per cui sono scettica sulla possibilità che la norma proposta possa sortire gli effetti sperati. Sono queste le perplessità che avverto rispetto alla nuova formulazione dell'emendamento del relatore, nonostante riconosca che la proposta emendativa, sia pure parzialmente, tende ad introdurre una disciplina più coerente in materia.

ALDO RIZZO. Ritengo che la I Commissione si stia occupando di una materia che, al di là delle questioni di merito, pone l'esigenza di creare un sistema coerente. Sotto questo profilo ritengo che il principio fondamentale che deve essere rispettato è quello della parità di trattamento tra magistrati ed avvocati. L'articolo 24 della legge n. 195 del 1958 deve

quindi costituire l'unico punto di riferimento per l'ineleggibilità dei magistrati, evitando distinzioni tra la disciplina prevista per i componenti dei consigli giudiziari e quella relativa al CSM. È evidente, infatti, che nel momento in cui si prendono in considerazione i consigli giudiziari sotto il profilo dell'eleggibilità dei magistrati, il riferimento fondamentale non possa che essere rappresentato dalle cause di ineleggibilità previste per l'elezione al CSM. Quindi il comma 1 opportunamente sancisce che per l'eleggibilità valgono le disposizioni della legge n. 195 del 1958.

Per quanto concerne gli avvocati, recependo in pieno l'indicazione della I Commissione, non possiamo neppure consentire che vi sia una disparità di trattamento tra la componente magistrati e la componente avvocati dei consigli giudiziari, in senso penalizzante per i magistrati. Credo pertanto che l'unica via sia quella di introdurre una disciplina che in qualche modo renda similari la situazione dell'avvocato e quella del magistrato. Per tale ragione sono contrario alla soppressione del comma 2.

In merito all'emendamento del relatore, personalmente sono perfettamente d'accordo. Ho una sola perplessità...

PRESIDENTE. Osservo che, qualora venisse soppresso il comma 2, si produrrebbe una disparità di trattamento.

ALDO RIZZO. Sono contrario alla soppressione proprio perché si creerebbe una disparità di trattamento. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958 così recita: « Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare ». Ritengo opportuno che siano previsti cinque anni e non dieci. Mi chiedo solo se questa differenza non finisca con il richiamare l'attenzione della I Commissione, la quale potrebbe sostenere che anche in questo caso si

creerebbe una disparità di trattamento, perché per i magistrati la causa di ineleggibilità dura dieci anni, mentre per gli avvocati è di cinque anni.

Sarebbe pertanto opportuno, allo scopo di evitare ulteriori rilievi da parte della I Commissione, realizzare una totale parità di trattamento tra avvocati e magistrati, elevando quindi a dieci anni il termine previsto nell'emendamento del relatore. Lo dico non perché io preferisca i dieci anni ai cinque, ma in quanto, lo ripeto, temo che la I Commissione possa rilevare una disparità di trattamento.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Ritengo che tutte le preoccupazioni espresse dai colleghi Finocchiaro Fidelbo e Rizzo siano superate dalla lettera attenta dei primi due commi dell'articolo 10. Al comma 1 i soggetti destinatari della norma sono i magistrati; suggerisco al relatore di precisare « dei membri togati del consiglio giudiziario » perché la norma, così come formulata attualmente, potrebbe essere interpretata nel senso che l'eleggibilità di estenda a tutti i membri, anche a quelli non togati. Al comma 2 occorrerebbe estendere l'eleggibilità prevista ai membri del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

In tal modo recepiremmo due autonome posizioni, la prima agganciandoci alle norme sull'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura, la seconda collegandoci alle norme che riguardano gli avvocati per accedere, come elettorato passivo, al consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Invito quindi il relatore ha riformulare i primi due commi dell'articolo 10.

**GAETANO VAIRO, Relatore.** In ordine alla prima osservazione dell'onorevole Nicotra, la Commissione tenga presente che formalmente bisognerebbe introdurre la dizione « magistrati componenti » in luogo di « magistrati togati », perché i membri togati sono anche gli avvocati. Si tratta di un fatto tecnico di coerenza; al riguardo, vi sono degli emendamenti di

carattere tecnico, riferiti ad articoli successivi, tesi a correggere questa improprietà linguistica.

Per quanto riguarda l'elettorato passivo, è necessario considerare la diversità delle funzioni tra i membri del consiglio dell'Ordine degli avvocati e quelli dei consigli giudiziari. Pertanto, il ritenere che le condizioni di ineleggibilità dei membri del consiglio giudiziario non corrispondano alle stesse condizioni di ineleggibilità previste per il consiglio dell'Ordine degli avvocati non potrebbe costituire un elemento di disparità.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni dell'onorevole Nicotra mi sembrano le più appropriate; dobbiamo cioè considerare le fonti da cui derivano i due istituti.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** Nonostante si possano comprendere esigenze di analogia normativa in riferimento alle categorie professionali degli avvocati e dei magistrati, riterrei comunque opportuno procedere ad una verifica delle disposizioni dettate in materia di eleggibilità dei componenti del consiglio dell'Ordine degli avvocati.

**PRESIDENTE.** Non esistono disposizioni al riguardo, per cui potremmo procedere nel modo ritenuto più opportuno.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** Il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'Ordine degli avvocati svolgono funzioni e compiti profondamente diversi, per cui la formulazione di criteri analoghi in materia di eleggibilità risulterebbe del tutto impropria. Mi dichiaro pertanto contraria all'orientamento volto ad uniformare le condizioni di eleggibilità degli avvocati in riferimento ai due organi considerati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fumagalli Carulli, vorrei farle notare che la nostra sovranità è in qualche modo limitata dal parere espresso dalla I Commissione che, in riferimento all'articolo 10, comma 2, ha subordinato la deliberazione favore-

vole alla condizione che si sopprimano le parole « e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari, non potendosi prevedere tale limitazione per l'elettorato passivo una volta che siano cessati gli effetti della sanzione, ovvero sia estesa la stessa ai componenti magistrati ». Sotto questo profilo va considerato che le disposizioni previste in materia di eleggibilità dei magistrati sono diverse da quelle riferite agli avvocati.

Va inoltre tenuto presente che se la Commissione ritenesse di riprodurre nel provvedimento in esame le disposizioni riferite all'eleggibilità dei magistrati, in questo caso, dovendosi confermare il termine di dieci anni, probabilmente la I Commissione non potrebbe eccepire alcunché. Ritengo pertanto opportuno porre una qualche limitazione alla eleggibilità, non dico per introdurre elementi di moralizzazione ma, almeno, per fissare un criterio preciso.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento all'articolo 10:

*Al comma 1, dopo le parole decadenza dei inserire la seguente magistrati.*

10. 5.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.  
Ritiro l'emendamento 10.4.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.5, sull'emendamento 10.2, come riformulato, e sugli emendamenti 10.3 e 10.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.5 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 10.2 del relatore, come riformulato, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 10.3 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato).*

L'emendamento 10.2 del relatore, testé approvato in linea di principio, sarà trasmesso alla competente Commissione per l'espressione del prescritto parere. Resta pertanto sospesa la discussione dell'articolo 10.

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

*(Presentazione delle liste).*

1. I componenti togati del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione sono eletti da magistrati in servizio presso la medesima Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione. I componenti togati dei consigli giudiziari presso le corti di appello sono eletti da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari delle singole corti di appello.

2. Le elezioni si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a sette candidati e deve comprendere almeno un candidato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

3. Lo stesso sistema si applica per la elezione degli avvocati.

4. Per le elezioni del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione le liste devono essere presentate, per i togati, da magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte e, per i laici, da avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Per le elezioni dei consigli giudiziari presso le Corti di appello le liste devono essere presentate, per i togati, da

magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e, per i laici, da avvocati e procuratori iscritti agli albi del medesimo distretto.

6. Le liste devono essere sottoscritte da un numero di persone pari almeno al cinque per cento degli elettori e comunque non inferiore a dieci. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole I componenti togati del consiglio giudiziario con le seguenti I componenti magistrati del consiglio giudiziario.*

11. 1.

Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente I componenti magistrati del consiglio giudiziario presso la corte d'appello sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.*

11. 2.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le elezioni dei componenti avvocati si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a quattro candidati.

11. 3.

Il Relatore.

*Al comma 4, sostituire la parola togati con le seguenti componenti magistrati e la parola laici con le seguenti componenti avvocati.*

11. 4.

Il Relatore.

*Al comma 5, sostituire la parola togati con le seguenti componenti magistrati e la parola laici con le seguenti componenti avvocati.*

11. 5.

Il Relatore.

*Al comma 6, sostituire la parola elettori con le seguenti aventi diritto al voto.*

11. 6.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 ed 11.6 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 11.3 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 11.4 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 11.5 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 11.6 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Mi dichiaro contraria all'attuale testo dell'articolo 11, che prevede un sistema proporzionale di elezioni con un collegio unico a liste concorrenti. Ciò rappresenta un

aspetto di non congruità tra questo provvedimento e la legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, che abbiamo approvato non molto tempo fa. Come credo tutti sappiano in questa Commissione ed anche fuori di essa, il metodo proporzionale basato su liste concorrenti permette quella « correntocrazia » che è uno dei mali della nostra magistratura e, a mio avviso, dei partiti politici.

Pertanto, nel momento in cui procederemo alla votazione dell'articolo 11, ribadire la mia contrarietà a questa norma.

PRESIDENTE. Assicuro che trasmetterò alla Commissione competente per il parere l'emendamento 11.3, testé approvato in linea di principio.

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Espressione del voto).

1. Ciascun elettore esprime il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata, in numero non superiore a due, per quanto riguarda i membri laici, e non superiore a tre, per i membri togati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la parola laici con la seguente avvocati e la parola togati con la parola magistrati.*

12. 1.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE, Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Assegnazione di seggi).

1. Al fine dell'assegnazione dei seggi, si divide per sette il numero di voti validi espressi nel collegio per l'elezione dei magistrati e per quattro il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione degli avvocati.

2. A ciascuna lista si attribuisce quindi un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha conseguito per il quoziente previsto dal comma 1.

3. Nel caso che i seggi così assegnati siano inferiori a sette per i togati ed a quattro per i laici, i rimanenti si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che hanno maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Nel caso di parità o di mancanza di preferenze prevalgono i candidati che precedono secondo l'ordine della lista.

5. Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui al comma 2 dell'articolo 11, si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti, il candidato della stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3 sostituire le parole così assegnati con le seguenti assegnati a norma dei commi 1 e 2.*

13. 1.

Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la parola *togati* con le seguenti componenti magistrati e la parola *laici* con le seguenti componenti avvocati.

13. 2.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire la parola *scoperto* con le seguenti da assegnare.

13. 3.

Il Relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente Assegnazione dei seggi.

13. 4.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Reclami*).

1. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali si presentano al

Consiglio superiore della magistratura entro in quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquista la necessaria documentazione, decide sui reclami entro trenta giorni dalla loro presentazione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le decisioni in materia di eleggibilità possono essere impugnate dinanzi al tribunale competente per territorio; le decisioni in materia di operazioni elettorali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato. L'impugnativa si propone con ricorso, che deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della decisione del Consiglio superiore della magistratura.

14. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.1, che è conforme ad una condizione posta dalla I Commissione, concernente l'esigenza di prevedere una impugnativa delle decisioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. Mi sembra che l'emendamento soddisfi tale esigenza, stabilendo che l'impugnativa si propone con ricorso, che deve essere presentato entro trenta giorni. Viene altresì disposto che le decisioni in materia di operazioni elettorali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato; ciò per assicurare un accentramento dell'autorità amministrativa, in luogo di un decentramento rispetto ai singoli TAR.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Faccio osservare che la prima parte dell'emendamento, che stabilisce che le decisioni in materia di eleggibilità possono essere im-

pugnare dinanzi al tribunale competente per territorio, contrasta con il principio secondo cui il magistrato non può essere giudicato nello stesso ambito territoriale in cui esercita la propria giurisdizione. Pertanto la decisione sui ricorsi dovrebbe essere attribuita alla corte d'appello più vicina, onde superare dubbi circa la *legittima suspicione*.

BRUNO FRACCHIA. Sono d'accordo con l'onorevole Nicotra; mi sembra cioè di poter accedere a questa indicazione, in quanto in materia di eleggibilità la decisione deve essere affidata al tribunale della corte d'appello più vicina.

ALDO RIZZO. Credo che sia corretta la distinzione proposta dai colleghi Finocchiaro Fidelbo e Fracchia, perché in materia di eleggibilità versiamo in una ipotesi di diritto soggettivo e quindi è giusto prevedere la competenza del giudice ordinario.

Per quanto concerne la competenza per territorio, credo che la norma debba essere approvata nella sua attuale formulazione, ove si consideri che nel momento in cui si parla di tribunale competente per territorio in riferimento ai magistrati, tale competenza va riferita alla corte d'appello *viciniore*, così come previsto dalla normativa vigente.

MAURO MELLINI. A mio avviso, invece, la competenza del tribunale cui trasmettere il ricorso dovrebbe essere specificata in modo adeguato, dal momento che il principio della competenza per territorio riferito ai magistrati è previsto solo in materia penale, mentre il provvedimento in esame si riferisce a funzioni specifiche e particolari, coinvolgendo la materia dei diritti soggettivi. Non condivido, pertanto, le considerazioni svolte dal collega Rizzo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Poiché potrebbero crearsi problemi in sede di applicazione, sarebbe opportuno specificare che la competenza in materia di ricorsi spetta ai tribunali aventi sede nei capoluoghi in cui opera la corte d'appello più vicina.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Occorre evitare che la decisione sulle cause di ineleggibilità venga demandata ad un giudice che, sia pure indirettamente, è interessato alla questione.

MAURO MELLINI. Invito i proponenti dell'emendamento 14.1 a riformularne il testo, nel senso di prevedere la competenza del tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'appello più vicina.

PRESIDENTE. Analoga disposizione, del resto, è contenuta nel nuovo codice di procedura penale, per cui potrebbe essere utilizzata la stessa formulazione. Continuo, tuttavia, a non capire quale sia il criterio per stabilire la vicinanza.

MAURO MELLINI. Viene presa in considerazione la distanza ferroviaria. La giustizia italiana va in ferrovia!

PRESIDENTE. Qual è, per esempio, la corte d'appello più vicina a Milano?

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. È quella di Brescia.

BRUNO FRACCHIA. Accedo all'invito di riformulare l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo e Fracchia hanno presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 14.1:

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Le decisioni in materia di eleggibilità possono essere impugnate dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino; le decisioni in materia di operazioni elettorali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato. L'impugnativa si propone con ricorso, che deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della decisione del Consiglio superiore della magistratura.

14. 1.

GAETANO VAIRO *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo e Fracchia 14.1, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 14.1, testé approvato, sarà inviato alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere. Resta pertanto sospesa la discussione dell'articolo 14.

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

(Rinnovo del consiglio giudiziario).

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario vengono indette contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio giudiziario precedente.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 4, le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di scioglimento a norma dell'articolo 4, comma 2, il nuovo consiglio giudiziario resta in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

15. 1.

Fracchia, Orlandi.

*Al comma 3 sostituire la parola sessanta con la seguente trenta.*

15. 2.

Fracchia, Orlandi.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Fracchia ed Orlandi 15.1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso la previsione di prorogare il funzionamento di un organo già sciolto rappresenta un fatto anomalo. Sotto questo profilo sarebbe opportuno che il comma 1 dell'articolo 15 fosse riformulato, inserendo l'espressione « di norma ».

ALDO RIZZO. Si potrebbe fare salva l'ipotesi prevista dall'articolo 4, poiché rappresenta l'unico caso di scioglimento anticipato del consiglio giudiziario.

BRUNO FRACCHIA. Il primo comma dell'articolo 15 prevede il caso di un consiglio giudiziario sciolto anticipatamente che, però, rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. Tale disposizione è contraddittoria poiché un consiglio giudiziario sciolto non può svolgere alcuna funzione.

L'osservazione del Governo ha un suo fondamento, ma la soluzione proposta a mio parere non è adeguata. Comprendo il rilievo secondo il quale un organo rinnovato debba restare in carica fino al termine previsto dalla legge, e, non trattandosi della sostituzione di alcuni membri ma di un rinnovo integrale dell'organo, l'osservazione del rappresentante del Governo, ripeto, è da ritenere giusta. Tuttavia l'inserimento dell'espressione « di norma », a mio parere, non risolve il problema, poiché — ripeto — un consiglio giudiziario sciolto non può più svolgere alcuna funzione e nel caso di scioglimento ad efficacia immediata verrebbe meno la corrispondenza tra la durata del Consiglio superiore della magistratura e quella dei consigli giudiziari.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. L'espressione « di norma » indica un concetto di carattere generale che non preclude il mantenimento dell'emendamento Fracchia ed Orlandi 15.1. Noi stabiliamo che le elezioni generali di rinnovo del consiglio giudiziario di norma avvengono contemporaneamente a quelle per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura e contestualmente possiamo stabilire che, nel caso si verifichi l'ipotesi prevista dall'onorevole Fracchia, il nuovo consiglio giudiziario resti in carica fino a quel termine.

ALDO RIZZO. Ci troviamo di fronte ad una scelta tra due soluzioni diverse: o decidiamo di mantenere una corrispondenza tra scioglimento del consiglio giudiziario e scioglimento del Consiglio superiore della magistratura oppure decidiamo di non essere disposti a mantenerla. Nel primo caso vi sono tutta una serie di conseguenze, compreso il fatto che il nuovo consiglio giudiziario deve restare in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura; altrimenti si crea una sfasatura e la corrispondenza tra gli organi salta. Ma anche questo può essere un modo di sciogliere tale nodo. La mia opinione è che sia preferibile mantenere l'aggancio tra l'elezione dei due organi per farne coincidere la durata.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una questione che, pur sembrando marginale, diviene poi fondamentale. Un'applicazione ragionevole della norma potrebbe superare i problemi evitando scioglimenti dei consigli giudiziari a ridosso del termine previsto dalla legge. Tuttavia, in caso di uno scioglimento anticipato per esempio sei mesi prima della scadenza, si costringerebbero i magistrati ad un'elezione a breve termine da ripetere al momento della scadenza del Consiglio superiore della magistratura. In sostanza, cioè, si porrebbero dei problemi al momento dell'applicazione della norma con tutti i rischi a ciò conseguenti. La soluzione proposta dal Governo, pertanto, mi sembra la più adatta.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto a recepire il suggerimento del Governo ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 15.1 e 15.2.

BRUNO FRACCHIA. Ritiro i miei emendamenti 15.1 e 15.2.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo la parola: vengono inserire la seguente:* di norma.

15. 3.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Tale emendamento sarà trasmesso alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere.

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

*(Sostituzione dei componenti eletti).*

1. Se, prima della scadenza del consiglio giudiziario, un componente elettivo cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, viene sostituito entro trenta giorni e fino alla scadenza dell'originario quadriennio, dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze.

2. Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire.

3. L'elezione avviene secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei sostituiti da eleggere.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole dell'originario quadriennio con le seguenti: del mandato.*

16. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole della carica con le seguenti dalla carica.*

16. 2.

*Al comma 3, dopo le parole L'elezione aggiungere la seguente suppletiva.*

16. 3.

*Al comma 3 sostituire le parole dal capo II, in quanto applicabili con le seguenti dal presente capo.*

16. 4.

*Al comma 3, sostituire la parola sostituiti con la seguente membri.*

16. 5.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime parere favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 16.3 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 16.4 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 16.5 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

*(Insediamento).*

1. Il presidente aggiunto della Corte di cassazione o il presidente della Corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convocano il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere dalle parole che, nella prima seduta sino alla fine.*

17. 1.

Rizzo.

ALDO RIZZO. Ritiro il mio emendamento 17.1, consequenziale ad un altro emendamento riferito all'articolo 8, che è stato ritirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

*(È approvato).*

ALDO RIZZO. Propongo l'accantonamento degli articoli 18 e 19.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare gli articoli 18 e 19.

*(Così rimane stabilito).*

Dò lettura dell'articolo successivo:

## TITOLO II.

### CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

#### ART. 20.

*(Uffici direttivi).*

1. Sono uffici direttivi quelli di:

- a) presidente della Corte di cassazione;
- b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- c) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;
- d) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente del tribunale di sorveglianza;
- e) presidente del tribunale e procuratore della Repubblica;
- f) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;
- g) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le lettere f) con la seguente:*

f) pretore dirigente e procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale.

20. 1.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non è favorevole all'emendamento in quanto non sono stati considerati i giudici per le indagini preliminari. L'emendamento dovrebbe essere pertanto riformulato in modo tale da tener conto del ruolo dei giudici per le indagini preliminari.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, riformulo il mio emendamento 20.1 modificando le lettere f) e g).

PRESIDENTE. Il relatore ha riformulato l'emendamento 20.1, che risulta del seguente tenore:

*Sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:*

f) presidente delle sezioni dei giudici per le indagini preliminari nelle sedi indicate dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito nella legge 24 novembre 1989, n. 380;

g) pretori dirigenti nelle sedi indicate dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito nella legge 24 novembre 1989, n. 380; e procuratori della Repubblica presso le preture circondariali nelle sedi indicate nella legge 5 marzo 1991, n. 71.

20. 1.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, l'emendamento del relatore 20.1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento testé approvato sarà trasmesso alla Commissione competente per il parere.

ALDO RIZZO. per quanto riguarda l'articolo 21, sarebbe opportuno che il relatore effettuasse una disamina complessiva degli emendamenti presentati, trattandosi di una norma abbastanza delicata. L'articolo disciplina infatti la durata degli uffici direttivi e ad esso sono stati presentati emendamenti diversi concernenti la disciplina di tale durata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 21.

*(Così rimane stabilito).*

ALDO RIZZO. Propongo di accantonare anche l'articolo 22, connesso con il comma 4 dell'articolo 27, che dobbiamo ancora esaminare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 22.

*(Così rimane stabilito).*

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

*(Proroga).*

1. È ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 23, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 23 si intende pertanto soppresso.

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

*(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).*

1. Fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 21, alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero di essere assegnato anche in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Ricordo cge la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali con riferimento all'articolo 24 prevede che l'assegnazione in sovrannumero avvenga subordinatamente alla copertura dei posti vacanti in organico nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza. Avevo predisposto un emendamento teso ad accogliere questa condizione, che tuttavia non ho presentato perché intendo esprimere alcune perplessità ed una posizione di contrasto in merito all'applicazione della condizione stessa. La norma proposta, infatti, vanificherebbe nei fatti la possibilità di accettazione dell'incarico direttivo qualora il tutto fosse subordinato alla copertura dei posti vacanti in sedi caratterizzate da lotta alla criminalità organizzata ad alto rischio.

Si tratta di un problema aperto, che sottopongo alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta di una perplessità che credo sia condivisa da tutta la Commissione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Condivido le perplessità manifestate dal relatore in merito alla condizione contenuta nel parere della I Commissione. Ritengo, infatti, che ove l'assegnazione in

sovrannumero avvenisse subordinatamente « alla copertura dei posti vacanti in organico nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza », finiremmo con l'introdurre una disposizione che creerebbe gravi difficoltà, di ordine sia personale sia professionale, per il magistrato. Il problema potrebbe essere risolto eliminando il riferimento al sovrannumero e prevedendo l'assegnazione a sedi situate in uno dei distretti più vicini a quello di provenienza.

A mio avviso il parere della I Commissione esprime la preoccupazione per un trattamento di eccessivo favore nei confronti del magistrato che ha ricoperto un determinato incarico. Pertanto, se risolvessimo la questione nei termini testè indicati, probabilmente la I. Commissione sarebbe indotta ad assumere un atteggiamento più favorevole.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole ad eliminare il riferimento al sovrannumero.

ALDO RIZZO. Nutro notevoli perplessità e preoccupazioni sulla condizione espressa nel parere della I Commissione. Pur senza entrare nel merito della pronuncia specifica, che, a mio avviso, non ha niente a che vedere con la Costituzione, mi limito a considerare che il magistrato che lascia l'incarico direttivo potrebbe aver esercitato funzioni di dirigente presso la corte d'appello e potrebbe essere assegnato, in virtù del meccanismo previsto, allo svolgimento delle funzioni di procuratore della Repubblica presso una diversa sede. Non è pertanto possibile garantire un aggancio tra le funzioni svolte dal magistrato che lascia l'incarico e quelle che andrebbero acquisite presso le sedi giudiziarie « in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni d'emergenza ». In definitiva, si rischia di determinare una situazione per cui ben pochi saranno i magistrati disposti a ricoprire incarichi direttivi qualora, al termine del periodo dell'incarico, vi sia la

concreta possibilità di essere assegnati in sedi particolarmente disagiate e lontane. Non credo, per esempio, che un magistrato che abbia operato presso la corte d'appello di Roma sia disponibile ad essere assegnato al tribunale di Viterbo o di Orgosolo.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo che la disposizione in esame debba essere mantenuta nella sua originaria formulazione. Tra l'altro, la condizione posta dalla I Commissione attiene al merito del provvedimento e non agli aspetti di legittimità e rischia di introdurre elementi di demotivazione che, ovviamente, non possono essere considerati in modo positivo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Condivido le considerazioni del collega Rizzo, il cui contenuto, peraltro, avevo già anticipato nel mio intervento svolto in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Il problema dei rapporti con la I Commissione e quello relativo alle valutazioni di merito vanno sottoposti ad un'attenta riflessione. Ritengo infatti che, a differenza di quanto accaduto in altre circostanze, in questo caso la Commissione affari costituzionali abbia voluto fornire un aiuto alla configurazione organica dell'ordinamento della magistratura. Credo, nel contempo, che i rilievi emersi abbiano una loro valenza, e prendo atto dell'orientamento a disattendere la condizione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali. La questione, ripeto, va comunque valutata con particolare attenzione ed in questo senso rivolgo un invito a tutti i colleghi affinché riflettano in modo adeguato.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non condivido la condizione posta dalla I Commissione nel parere espresso sul provvedimento in esame. Il problema della copertura dei posti nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza, infatti, va risolto con altri strumenti e non con l'espedito

proposto in questa occasione. Meglio sarebbe, quindi, sopprimere la seconda parte dell'articolo 24, laddove si prevede l'assegnazione anche in sovrannumero. Eventualmente torneremo con provvedimenti più organici su questa materia, non mi sembra però opportuna l'assegnazione anche in sovrannumero. In subordine, non sono contrario alla proposta formulata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Dobbiamo però essere consapevoli del rischio sottolineato dall'onorevole Rizzo, che rimane sia pure in misura minore, derivante dal fatto che i magistrati, sapendo che al termine della loro esperienza potranno anche non essere assegnati ad una sede più vicina a quella di provenienza, potrebbero essere meno disponibili a ricoprire incarichi direttivi.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È il mestiere del magistrato.

ALDO RIZZO. Ma essere dirigente di un ufficio non è un mestiere. Il nostro interesse è che gli uffici della magistratura funzionino bene; avendo un'esperienza concreta dei meccanismi che regolano il comportamento dei giudici, siamo preoccupati perché questa norma ineluttabilmente finirà per escludere dagli incarichi direttivi tutta quella fascia di magistrati, anche molto capaci, che non sono disposti a viaggiare.

CARLO CASINI. Sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dal relatore che, a mio parere, rischia di determinare un effetto perverso poiché si viene ad incidere sulle prospettive future. Alla scadenza dell'incarico direttivo dovrebbe essere lasciata al magistrato almeno la possibilità di tornare alla sede di provenienza: la prospettiva di passare da consigliere della corte d'appello di Roma a pretore di Viterbo certo non invoglierà nessuno ad assumere incarichi direttivi.

considerando anche che tali trasferimenti intervengono in età matura, quando gli spostamenti sono più penosi.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. In considerazione della delicatezza della materia, propongo di accantonare l'articolo 24.

ALDO RIZZO. Concordo con la proposta dell'onorevole Fumagalli Carulli: poiché in Commissione si registrano posizioni differenziate, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 24.

*(Così rimane stabilito).*

Dò lettura dell'articolo 25:

#### ART. 25.

*(Funzioni giurisdizionali).*

1. Il presidente della corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali presso sezioni dei propri uffici diverse da quelle indicate nella tabella annuale soltanto previo provvedimento motivato nei casi di impedimento del presidente titolare indicato o di gravi esigenze di servizio; il provvedimento dev'essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire la parola annuale con le seguenti: compilata ogni biennio ai sensi della legge 25 novembre 1987, n. 479.*

25. 1.

*Sostituire le parole titolare indicato con le seguenti di sezione o del pretore designati.*

25. 2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 25.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione della Corte di cassazione;

b) presidente di sezione di corte di appello;

c) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presso la corte di appello;

d) presidente di sezione di tribunale;

e) consigliere istruttore aggiunto;

f) procuratore della Repubblica aggiunto;

g) dirigente di sezione di pretura.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. All'articolo 26 è stata introdotta la qualifica di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione che fondatamente, in virtù del parallelismo con il presidente aggiunto presso la stessa corte, è stato ritenuto incarico direttivo. L'attuale testo, quindi, va modificato sotto questo profilo.

Per quanto riguarda la lettera e) in luogo del consigliere aggiunto, che non esiste più, occorre prevedere il presidente aggiunto della sezione per le indagini preliminari. Alla lettera f), infine, dovrebbe essere aggiunto « il presidente di tribunale o il presidente della pretura circondariale presso le sedi indicate dalla legge 5 marzo 1991. n. 71 ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto a recepire i suggerimenti del Governo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari nelle sedi indicate dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito nella legge 24 novembre 1989, n. 380.

26. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Propongo di accantonare l'articolo 27.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 27.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 28.

(Reversibilità delle funzioni).

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di appello o di tribunale.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio di magistrato di tribunale.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al comma 1 dell'articolo, in luogo delle parole « con funzioni di magistrato di appello o di tribunale », sarebbe preferibile l'espressione « con funzioni di merito ».

Inoltre, al comma 2, alla fine del periodo, è opportuno sostituire la frase « ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale » con la seguente « a qualunque altro ufficio con funzioni di merito ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo e presento due emendamenti tesi a recepire le sue proposte.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole di magistrato di appello o di tribunale con le seguenti di merito.*

28. 1.

Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale con le seguenti a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.*

28. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.2, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 29.

(Assegnazione a funzioni diverse  
— Trasferimento ad altra sede).

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse, o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 29, l'articolo 2 del testo sugli interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari stabilisce una permanenza quadriennale, facendo salve le esigenze di salute e di servizio.

In merito al comma 2 dello stesso articolo 29, forse è opportuno introdurre la seguente precisazione: « Se decorsi cinque anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 l'interessato non ha proposto domanda di trasferimento, il Consiglio superiore, dopo averlo sentito, dispone ... ».

Per evitare censure di costituzionalità è opportuno individuare i criteri per dare esecuzione al trasferimento di ufficio. Si potrebbe quindi prevedere che « in questo ultimo caso il trasferimento ha luogo nei distretti limitrofi o comunque in quelli

più vicini in cui siano compresi posti vacanti. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina ».

NICOLETTA ORLANDI. Sono d'accordo con queste osservazioni. Vorrei far rilevare che nella normativa sugli interventi straordinari per la giustizia abbiamo già elevato a quattro anni il termine minimo di permanenza nelle funzioni, nell'ipotesi in cui tali funzioni siano state convertite su domanda, lasciando invece a due anni il termine nei casi di assegnazione di prima nomina e di trasferimento di ufficio. Credo pertanto che la disciplina dell'articolo 29 debba essere coordinata con la normativa vigente.

ALDO RIZZO. propongo di accantonare l'articolo 29.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 29.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### TITOLO IV.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 30.

*(Modifica del ruolo organico della magistratura).*

1. Nel ruolo organico della magistratura è istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

2. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato, generale presso la Corte di cassazione sono soppressi e

sostituiti da altrettanti posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, meno uno.

3. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la Corte di appello sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano il posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione continuano ad esercitare le relative funzioni.

*(È approvato).*

Dò lettura dell'articolo successivo:

##### ART. 31.

*(Vacanze negli incarichi. Disposizioni regolamentari).*

1. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 20 e 26 che si determineranno nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sono immediatamente annunciate sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o comunque rese note immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del nuovo conferimento degli incarichi.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

3. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei commi 1 e 2 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ad avviso del Governo, al comma 1 dell'articolo sarebbe opportuno sopprimere le parole « immediatamente » e « nuovo ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Presento un emendamento che recepisce la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole immediatamente e nuovo.*

31. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 31.1 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 31 con la modifica testé apportata.  
*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 7 giugno 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO